

emanato/a da: **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Divisione 3

*Direzioni Generali Territoriali  
Loro Sedi*

*C.S.R.P.A.D.  
Roma*

*CPA  
Loro Sedi*

*UMC  
Loro Sedi*

*ANFIA  
Torino*

*UNRAE  
Roma*



Il trasporto interno di merci pericolose in ambito comunitario è regolato dalla direttiva 2008/68/CE che, per il trasporto su strada, fa propri gli allegati tecnici A e B dell'ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modifiche).

La succitata direttiva è stata traspota nell'ordinamento nazionale con D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35.

Il punto 6.8.2.3.1 dell'ADR prevede che:

*Per ogni nuovo tipo di veicolo-cisterna, cisterna smontabile, container-cisterna, cassa mobile cisterna, veicolo-batteria o CGEM, l'autorità competente, o un organismo da essa designato, deve emettere un certificato attestante che il prototipo sperimentato, compresi i mezzi di fissaggio, si presta all'uso che se ne vuole fare e risponde alle prescrizioni di costruzione del 6.8.2.1, alle prescrizioni di equipaggiamento del 6.8.2.2 e alle disposizioni speciali per le classi delle materie trasportate.*

*.....  
L'autorità competente od un organismo da essa designato, deve procedere, su domanda del richiedente, ad un'approvazione del prototipo separata per le valvole ed altri equipaggiamenti di servizio per i quali nella tabella al 6.8.2.6.1 viene indicata una norma di riferimento, conformemente a tale norma. Questa approvazione del prototipo separata deve essere presa in considerazione quando viene emesso un certificato della cisterna, se i risultati delle prove vengono presentati e se le valvole ed altri equipaggiamenti di servizio corrispondono all'utilizzo previsto.*

Il punto 6.8.2.6.1, "Progettazione e costruzione", elenca le norme di riferimento da applicare per l'approvazione delle cisterne tra cui le norme specifiche relative a valvole ed altri equipaggiamento di servizio.

Pertanto in fase di approvazione di un prototipo di cisterna (involucro comprensivo di accessori), l'Autorità competente o un organismo da essa designato deve verificare la rispondenza del prototipo a tutte le norme indicate al 6.8.2.6.1 dell'ADR.

Come specificato al punto 6.8.2.3.1, l'approvazione del prototipo della cisterna (cioè involucro comprensivo degli accessori di servizio) può essere demandata ad un organismo designato dall'autorità competente.

Il D.M. 21 dicembre 2017 introducendo una serie di semplificazioni normative nel settore del trasporto di merci pericolose, consente all'Amministrazione di autorizzare, previa verifica del pertinente accreditamento, organismi per le effettuazioni di verifica ed ispezioni previste negli allegati dell'ADR/RID/ADN.

Ciò premesso, ed in considerazione che sono in fase di valutazione le procedure per autorizzare gli Organismi Notificati ai sensi del D.Lgs. 12 giugno 2012, n. 78, alle attività di approvazione delle valvole ed altri equipaggiamenti di servizio delle cisterne diverse della classe 2, per i quali

Copyright Ars Edizioni Informatiche. Tutti i diritti riservati.

nella tabella al 6.8.2.6.1 dell'ADR è indicata una norma di riferimento, il termine del 30.06.2018 indicato nella circolare prot. 13545 del 22.06.2017 è prorogato al 30.06.2019.

---

# Ars

